ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 8

Per provvedere all'esecuzione di opere edilizie necessarie, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad assegnare all'Universita' di Ancona un contributo di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilita' di bilancio relativo all'edilizia universitaria di cui allo art. 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	I — Pronto intervento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it